

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITÀ E I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER I DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATE NEL FEBBRAIO 2012 NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente direttiva prevede criteri, modalità e termini per la concessione di contributi per i danni occorsi agli immobili destinati all'esercizio di un'attività produttiva in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
2. I danni subiti devono avere un nesso di causalità diretta con l'evento calamitoso; pertanto, la loro tipologia deve essere compatibile e congruente con la specificità dell'evento verificatosi.
3. Sono finanziabili esclusivamente gli interventi di riparazione, ripristino, demolizione e ricostruzione volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili destinati all'attività produttiva.
4. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni:
 - di importo inferiore a Euro 5.000,00 (franchigia);
 - ai beni mobili e beni mobili registrati;
 - ad aree esterne agli immobili quali, a titolo esemplificativo, giardini, pavimentazioni e fondi esterni;
 - ad opere di recinzione (es. muri, cancellate, etc.) ed alla viabilità privata (passerelle, ponti, strade, etc.);
 - a immobili o porzioni di immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscano variazioni essenziali ai sensi della normativa statale e regionale vigente all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente direttiva, è accolta dal Comune con riserva;
 - agli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data,

apposita domanda di iscrizione a detto catasto, ad eccezione degli immobili rurali, per i quali l'iscrizione al catasto fabbricati o la relativa richiesta di iscrizione a detto catasto deve essere stata effettuata, a pena di inammissibilità a contributo, entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 13, comma *14-ter*, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

- agli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.
5. Sono esclusi, altresì, dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni ai beni immobili ad uso abitativo e alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si rinvia all'apposita direttiva.
 6. Per i danni alle unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo ed ubicate in edifici residenziali si applica la presente direttiva.
 7. La presente direttiva si applica, altresì, ai danni agli edifici anche residenziali o a singole unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di una impresa come definita all'articolo 1 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
 8. La presente direttiva si applica, inoltre, ai danni agli edifici di imprese attive nella produzione agricola primaria, nel rispetto della definizione del comma 1, dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, la cui produzione media annua – calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato – abbia subito in conseguenza dell'evento calamitoso una distruzione superiore al 30%; sono finanziabili esclusivamente gli interventi di riparazione, ripristino, demolizione e ricostruzione volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili destinati all'attività produttiva. Per tali imprese, il danno è calcolato sulla base del costo della riparazione del bene o del valore economico che aveva prima dell'insorgenza del fenomeno climatico negativo, assimilato a una calamità naturale. L'aiuto, a sua volta, non può superare il costo della riparazione o la diminuzione del valore di mercato causato dall'evento, cioè la differenza tra il valore del bene immediatamente prima e subito dopo la calamità oggetto della direttiva.

Art. 2

Immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente direttiva, per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende la sede legale e/o operativa, costituita da tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso di cui alla presente direttiva, comprese quelle indicate al comma 7

dell'articolo 1, ed ubicate nel territorio di uno o più comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini in cui, sin dalla data di tale evento, si svolge l'attività produttiva.

Art. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna della presente direttiva al Comune colpito dall'evento calamitoso in cui è ubicato l'immobile distrutto o danneggiato destinato all'esercizio di un'attività produttiva la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il Modulo DC/AP.
Le imprese del settore della produzione primaria che abbiano già presentato istanza a valere sulla deliberazione n. 1226/2014 e che debbano adeguare la documentazione ai nuovi criteri definiti dalla presente direttiva dovranno presentare le necessarie integrazioni documentali entro il medesimo termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna della presente direttiva.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'attività produttiva ovvero, se diverso, dal proprietario dell'immobile distrutto o danneggiato destinato all'esercizio della stessa, a seconda di chi, tra essi, sia tenuto a sostenere per legge, per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, le relative spese. Per le parti comuni danneggiate di cui all'articolo 7-bis, la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in assenza di questi, da un condomino all'uopo delegato da altri condomini.
3. Alla domanda di contributo deve essere allegata:
 - per gli immobili danneggiati, la perizia asseverata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, riportante gli elementi specificati all'articolo 9, comma 2.
 - in presenza di indennizzi assicurativi, la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni ove l'indennizzo assicurativo sia già stato percepito alla data di presentazione della domanda; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 previsto all'articolo 10.
4. Alla domanda può essere allegata la documentazione fotografica dei danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.
5. Nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di altro contributo pubblico (come ad es. nel caso delle imprese agricole che hanno usufruito dei contributi in base a specifici bandi del Programma di Sviluppo Rurale e/o del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) i soggetti interessati dovranno indicare nella domanda e nella perizia asseverata l'ente al quale è stata presentata la richiesta di contributo e i relativi numero e

- data di protocollo.
6. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione con raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità
 7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a.r. all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
 8. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione indicata al comma 3, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria con raccomandata a.r., dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
 9. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4

Requisiti per l'ammissibilità della domanda di contributo

1. Per l'ammissibilità a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7-bis, è necessaria la sussistenza in capo alle imprese, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della relativa domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata;
 - c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi

- di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
2. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla presente direttiva, previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.
 3. Le imprese agricole, come definite all'articolo 1, comma 8, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna. Inoltre sono escluse dai benefici della presente direttiva, le imprese agricole che alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, erano soggette a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), a concordato preventivo o ad accordo di ristrutturazione o di amministrazione controllata.
 4. I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda di contributo, devono essere in possesso di partita IVA, risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.
 5. In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda di contributo, cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
 6. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda di contributo, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.

Art. 5

Cumulabilità dei contributi e degli indennizzi assicurativi

1. Fermo restando che non sono concessi contributi per danni che non siano conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente direttiva, i contributi sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) la somma dei contributi non superi l'80% delle spese (IVA inclusa, solo quando non detraibile), al netto della franchigia di Euro 5.000,00, ad eccezione delle imprese agricole rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ubicate nelle zone soggette a vincoli naturali per le quali la somma dei contributi non deve superare il 90%;
- b) la somma dei contributi e dell'indennizzo assicurativo non superi il 100% delle spese sostenute (IVA inclusa, solo qualora non detraibile); per le imprese agricole, come definite al precedente articolo 1, comma 8, la somma dei contributi e dell'indennizzo assicurativo non superi l'80% delle spese sostenute (IVA inclusa, solo qualora non detraibile);
- c) la somma dei contributi per le strutture edili distrutte o danneggiate costituenti sede legale e/o operativa come indicato all'articolo 2 non superi l'importo di Euro 200.000,00 per ciascuna attività produttiva.

Art. 6

Contributo per l'immobile distrutto.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, il contributo è concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso o in un altro Comune, di un immobile destinato ad attività produttiva ed è riconosciuto fino all'80% e per le imprese agricole, come definite al precedente articolo 1, comma 8, fino al 50%, della spesa sostenuta, nel limite massimo del costo di ricostruzione dell'immobile con superficie complessiva non superiore a quella dell'immobile distrutto, avendo come riferimento, ai fini della verifica della congruità dei costi:
 - a) il prezzario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, n. 1048, recante "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006" e s.m.i e, per i fabbricati rurali strumentali, il "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1834/2007 e s.m.i;
 - b) per le voci di spesa non presenti nei prezzari di cui alle deliberazioni richiamate nella precedente lettera a), i prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio colpito dall'evento calamitoso.
2. In caso di acquisto di altro immobile, il contributo è riconosciuto fino all'80% e, per le imprese agricole, come richiamate all'articolo 1, comma 8, fino al 50%, del minor valore tra il prezzo di acquisto e il valore del danno come calcolato al comma 8 dell'articolo 1, mantenendo una superficie complessiva non superiore all'immobile distrutto.
3. Le percentuali dell'80% e del 50% di cui al precedente comma 2 potrebbero subire anche una significativa riduzione in relazione al

numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo ed alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Art. 7

Contributo per l'immobile danneggiato

1. Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali, e di finitura strettamente connesse agli interventi strutturali e degli impianti tecnologici dell'immobile danneggiato:
 - manto di copertura;
 - solaio di copertura;
 - murature;
 - impianti tecnologici (termico, elettrico, idraulico/fognario).
2. Tra le spese di cui al comma 1 sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori, unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
3. Il contributo è concesso fino all'80% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile), al netto della franchigia di Euro 5.000,00. Per le imprese agricole, come richiamate all'articolo 1, comma 8, il contributo è concesso fino al 50% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile), al netto della franchigia di Euro 5.000,00 e secondo quanto indicato al comma 8 dell'articolo 1.
4. Le percentuali dell'80% e del 50%, di cui al precedente comma 3 potrebbero subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo ed alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Art. 7-bis

Contributo per le parti comuni danneggiate di un edificio

1. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari, destinati unicamente ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, nel seguito indicati solo come ad uso produttivo, sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura strettamente connessi agli interventi strutturali e degli impianti tecnologici, costituenti parti comuni dell'edificio:
 - manto di copertura;
 - solaio di copertura;
 - murature;
 - impianti tecnologici (termico, elettrico, idraulico/fognario).
2. Il contributo è concesso fino all'80% delle spese di ripristino (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) al netto della franchigia di Euro 5000,00 e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni, e comunque non oltre l'importo di Euro 30.000,00.

3. Tra le spese di cui al comma 2 sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
4. La percentuale dell'80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.
5. Ove nell'edificio siano ubicate unità immobiliari destinate ad uso produttivo e ad uso abitativo si rinvia all'apposita direttiva.
6. Nel caso di edificio costituito solo in parte da unità immobiliari ad uso produttivo il contributo è commisurato alle sole quote millesimali di tali unità.
7. Per l'ammissibilità a contributo ai sensi del presente articolo, gli esercenti l'attività devono risultare iscritti, alla data dell'evento calamitoso e alla data di presentazione della domanda, al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente.
8. Il presente articolo 7.bis non si applica alle imprese agricole rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014,

Art. 8

Limite massimo del contributo per immobili distrutti e/o danneggiati e conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

1. Il contributo per gli immobili distrutti e/o danneggiati di cui agli articoli 6 e 7 non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 200.000,00 per ciascuna attività produttiva.
2. I contributi di cui agli articoli 6 e 7 destinati a compensare danni relativi ad immobili destinati ad attività produttive diverse delle imprese agricole rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dalla silvicoltura, dalla pesca e dall'acquacoltura, sono concessi ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2015) 674 final del 4 febbraio 2015 "Regime di aiuti per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini" (tutti i settori tranne l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e l'acquacoltura)".
3. I contributi di cui agli articoli 6 e 7 destinati ad attività del settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono concessi ai sensi del punto 17 dell'articolo 2 e dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Art. 9

Relazione tecnica del Comune e perizia asseverata

1. **Per gli immobili distrutti**, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla redazione di una relazione tecnica contenente espressamente i seguenti elementi:
 - a) indirizzo e dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - b) indicazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva e la distruzione dell'immobile;
 - c) se sia consentita o meno la ricostruzione in sito in base ai piani di assetto idrogeologico e strumenti urbanistici vigenti.
2. **Per gli immobili danneggiati**, alla relativa domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata redatta da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Il perito, con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) identificare l'unità immobiliare danneggiata dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale). In caso di danni riportati da più strutture edili ad uso produttivo devono essere indicati i dati catastali di ciascuna di esse;
 - c) precisare se i danni riguardano una o più strutture edili;
 - d) precisare quali tra gli elementi strutturali e di finitura e gli impianti tecnologici indicati all'articolo 7 sono stati danneggiati e provvedere alla relativa descrizione;
 - e) stimare il costo di ripristino degli elementi strutturali di finitura e degli impianti tecnologici danneggiati di cui all'articolo 7, attraverso un computo metrico estimativo, con l'indicazione delle unità di misura e dei prezzi unitari sulla base dei prezzi riportati all'articolo 6;
 - f) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui all'articolo 6.
3. Per gli immobili produttivi distrutti e/o danneggiati, utilizzati o di proprietà delle imprese agricole rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 deve esser presente una specifica perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, iscritto ad apposito ordine o collegio dove, con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità deve:
 - a) dichiarare il valore economico dell'immobile che aveva prima dell'insorgenza della calamità oggetto della direttiva;
 - b) dichiarare la diminuzione del valore di mercato dell'immobile causato dall'evento, cioè la differenza tra il valore del bene immediatamente prima e subito dopo la calamità oggetto della direttiva;
 - c) dichiarare, dimostrando analiticamente, la produzione media annua – calcolata sulla base dei tre anni precedenti l'evento calamitoso o di una

- media triennale basata sul quinquennio precedente l'evento calamitoso, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
- d) dichiarare, dimostrando analiticamente, che la produzione media annua abbia subito nell'anno dell'evento calamitoso e in conseguenza del medesimo evento, una distruzione superiore al 30%.
4. Le spese sostenute per la perizia asseverata non rientrano nel 10% di cui al comma 2 dell'articolo 7, sono ammesse a contributo entro il limite di Euro 1.500,00 e costituiscono una quota parte del massimale di Euro 200.000,00 di cui all'articolo 8.

Art. 10

Termine per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione, compresa quella giustificativa di spesa

1. I soggetti interessati devono ultimare i lavori e presentare entro il termine perentorio del **30 settembre 2015** la seguente documentazione:
 - a) fatture, ricevute fiscali quietanzate intestate al richiedente il contributo;
 - b) computo metrico dei lavori ultimati;
 - c) planimetria catastale o equivalenti elaborati dell'immobile distrutto e di quello ricostruito o acquistato da cui risulti la superficie complessiva;
 - d) copia autenticata del rogito notarile in caso di acquisto o costruzione di altro immobile;
 - e) ogni altra documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione.
2. Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio), sono ammesse a contributo solo le spese comprovate da documentazione valida ai fini fiscali intestata al richiedente il contributo.
3. In caso di inosservanza del termine del 30 settembre 2015 previsto al comma 1, il Comune procederà alla erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tale termine, costituenti comunque stralci funzionali, ed alla contestuale revoca del contributo residuo.

Art. 11

Istruttoria delle domande di contributo

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni o, nei casi che ricorrono, le Unioni dei Comuni, effettuano la relativa istruttoria, controllando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese, e trasmettono alle Province di riferimento due elenchi riepilogativi definitivi delle domande ritenute ammissibili a contributo, utilizzando il modulo ER/AP, di cui uno riguardante le attività produttive appartenenti al settore agricolo e l'altro riguardante le attività appartenenti a settori produttivi diversi da quello agricolo. Nella nota con cui trasmettono tali elenchi, i Comuni devono specificare, utilizzando un apposito modulo, la documentazione/certificazione esaminata a riscontro delle dichiarazioni sostitutive, nonché indicare il numero complessivo delle domande presentate e di quelle respinte con la relativa motivazione.

2. Le Province di Forlì-Cesena e Rimini, ove riscontrino irregolarità o incongruenze tra gli elenchi riepilogativi e l'esito del controllo riportato nell'apposito modulo, provvedono a richiedere ai Comuni interessati i necessari chiarimenti e/o rettifiche e, all'esito dell'istruttoria degli elenchi, da concludersi entro 30 giorni dal loro ricevimento, li trasmettono, attestandone la relativa regolarità, alle Direzioni Generali "Attività produttive, commercio, turismo" e "Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie" della Regione Emilia Romagna ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie ai Comuni o alle Unioni dei Comuni interessati.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione da parte della Regione delle risorse finanziarie ai Comuni o Unioni dei Comuni

1. Al fine di ripartire proporzionalmente le risorse finanziarie ai Comuni o alle Unioni dei Comuni interessati, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, sulla base del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi trasmessi dalle Province, provvede con proprio atto:
 - a) al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui alla presente direttiva e dei contributi ai soggetti privati per i danni agli immobili ad uso abitativo disciplinati dall'apposita direttiva;
 - b) a determinare l'aliquota percentuale concretamente applicabile, nei limiti percentuali previsti nella presente direttiva e tenuto conto del massimale di cui all'articolo 8;
 - c) a quantificare le risorse assegnabili ai singoli Comuni a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
2. In questa fase, le aliquote percentuali sono applicate sulla spesa stimata e/o sostenuta, indicata negli elenchi riepilogativi.
3. Le percentuali stabilite nella presente direttiva potrebbero subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo ed alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
4. I Comuni o le Unioni dei Comuni avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati l'accoglimento della domanda di contributo, la percentuale applicata, l'importo del contributo assegnato evidenziando il termine del **30 settembre 2015** entro il quale occorre eseguire i lavori e presentare la documentazione di cui all'articolo 10 ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 13

Liquidazione da parte dei Comuni o Unioni dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione di cui all'articolo 10 e comunque entro 30 giorni successivi **al 30 settembre 2015** il Comune o l'Unione dei Comuni, procede alla

liquidazione del contributo spettante, da calcolarsi con le seguenti modalità:

- a) **importo delle spese sostenute e documentate superiore al valore dei danni dichiarati e ammessi a contributo:** la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei danni dichiarati, al netto della franchigia di Euro 5.000,00 per gli immobili danneggiati e di eventuali contributi nonché eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni;
 - b) **importo delle spese sostenute e documentate inferiore al valore dei danni dichiarati ammessi a contributo:** la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo delle spese sostenute, al netto della franchigia di Euro 5.000,00 per gli immobili danneggiati e di eventuali contributi nonché eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni.
2. In presenza di eventuali contributi erogati da altre amministrazioni pubbliche, i Comuni o le Unioni dei Comuni acquisiscono dalle stesse i relativi importi per l'immobile distrutto o, nel caso di immobile danneggiato, per gli elementi strutturali/finitura/impianti e spese per prestazioni tecniche di cui all'articolo 7.
 3. Il Comune (o l'Unione dei Comuni) è tenuto all'annullamento della documentazione di spesa sostenuta attraverso apposito timbro, riportante la linea di finanziamento (L. 228/2013, art. 1, comma 290, e DPCM del 20/09/2013) e l'importo finanziato.

Art. 14

Rendicontazione della spesa da parte dei Comuni o delle Unioni di Comuni

1. Entro 4 mesi successivi al **30 settembre 2015**, il Comune o l'Unione dei Comuni trasmette alla Provincia di riferimento gli elenchi riepilogativi a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Emilia-Romagna, corredati di copia conforme all'originale degli atti di liquidazione del contributo adottati dal competente organo comunale. Gli atti di liquidazione comunali devono riportare sempre i nomi dei beneficiari del contributo, il relativo importo e gli estremi delle fatture/ricevute fiscali (Ditta emittente, numero e data di emissione, oggetto, importo al netto e al lordo dell'IVA, intestatario della fattura/ricevuta fiscale).
2. Le Province di Forlì-Cesena e Rimini, ove riscontrino incongruenze o irregolarità degli elenchi riepilogativi e degli atti di liquidazione, provvedono a richiedere ai Comuni o alle Unioni dei Comuni interessati i necessari chiarimenti e/o rettifiche e, all'esito della relativa istruttoria, da concludersi entro 30 giorni dal loro ricevimento, trasmettono alle Direzioni Generali "Attività produttive, commercio, turismo" e "Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie" della Regione Emilia Romagna i soli elenchi riepilogativi a rendiconto, con evidenza di eventuali economie, attestandone la

relativa regolarità.

3. In presenza di eventuali economie, i Comuni o le Unioni dei Comuni interessati provvederanno a versarne l'importo alla Regione Emilia-Romagna.